



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C0418 del 01/03/2010

Proposta n. 3237 del 23/02/2010

Oggetto:

Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2009/2010 - applicazione art.10 c.15 della Legge n.119/2003 e art.19 c.3 del D.M. del 31/07/2003 - Ricorsi gerarchici avverso esito negativo validazione contratti di affitto di sola quota in corso di campagna D.I. Vanini Bruno e D.I. Voltan Gianni - Ricorsi accolti.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	GINO SETTIMI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2009/2010 – applicazione art.10 c.15 della Legge n.119/2003 e art.19 c.3 del D.M. del 31/07/2003 – Ricorsi gerarchici avverso esito negativo validazione contratti di affitto di sola quota in corso di campagna D.I. Vanini Bruno e D.I. Voltan Gianni – Ricorsi accolti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO quanto sancito dall'art.10 c.15 della legge n.119/2003: *“In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo”*.

VISTO quanto sancito dall'art.19 c.3 del D.M. 31/07/2003: *“Entro i quindici giorni successivi alla presentazione, le regioni registrano nel SIAN i contratti da esse validati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento, dopo aver verificato: a) l'avvenuta commercializzazione di latte nel periodo di riferimento, attraverso una dichiarazione mensile di cui all'art. 6 del presente decreto o documentazione fiscale nel caso di vendite dirette; b) che il quantitativo oggetto del trasferimento non risulti già utilizzato; c) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.”*

VISTE le note dell'Area Decentrata di Latina prot. n.7877 del 20/01/2010 e n.12457 del 26/01/2010 con le quali veniva espresso parere negativo all'affitto di sola quota nella campagna 2009/2010 da parte dell'azienda cedente Lauretti Roberto rispettivamente verso le aziende rilevanti Vanini Bruno e Voltan Gianni per mancato rispetto dell'art.10 c.15 della legge n.119/2003 e dell'art.19 c.3 del D.M. 31/07/2003 e contestualmente veniva concessa la possibilità di ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla data di notifica delle note di cui sopra;

VISTA la nota prot. n.21292 del 08/02/2010 con la quale l'Area Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari ha inoltrato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Ufficio Monocratico – Ufficio di Staff – Quote Latte una richiesta di parere legale inerente l'applicazione dell'art.10 c.15 della legge n.119/2003 in presenza di eventi eccezionali identificabili come cause di forza maggiore;

VISTO il riscontro fornito da AGEA con nota prot. n.SQLU98 del 10/02/2010 acquisita a protocollo con n.26447 del 15/02/2010 nel quale il Coordinatore dell'Ufficio di Staff – Quote Latte ritiene che *“l'evento eccezionale o causa di forza maggiore, data la sua natura giuridica, purché valutata e riconosciuta dalla regione, nonché rientrante nelle tipologie previste dalla normativa di settore, consente di derogare dall'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 15, ex L. 119/2003”*;

VISTI i ricorsi gerarchici inoltrati dalle aziende Vanini Bruno e Voltan Gianni acquisiti rispettivamente acquisiti a protocollo con n.22783 del 09/02/2010 e n.22778 del 09/02/2010 nei quali i ricorrenti evidenziano il riconoscimento di persistenza di causa di forza maggiore per la

campagna lattiera 2009/2010 concesso dall'Area Decentrata Agricoltura di Latina all'azienda cedente Lauretti Roberto così come informatizzato e validato su SIAN in data 10/02/2010;

ESAMINATE le argomentazioni fornite nel ricorso gerarchico;

EFFETTUATI i necessari accertamenti e riscontri;

RITENUTO infine di accogliere i ricorsi gerarchici presentati dalle ditte Vanini Bruno e Voltan Gianni

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

di accogliere i ricorsi gerarchici presentato dalle ditte Vanini Bruno e Voltan Gianni ed acquisiti a protocollo rispettivamente con n.22783 del 09/02/2010 e n.22778 del 09/02/2010.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini